

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 14-6380

L.R. n. 3/2010, art. 7, comma 1. Definizione degli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, il quale stabilisce che le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono formate "da una Commissione di nomina regionale istituita presso l'ATC competente per territorio" e che "La Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC";

vista, inoltre, la legge regionale 29 settembre 2014, n. 11, con la quale è stato disposto il riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa, con la costituzione di tre ATC in ambito regionale, in luogo delle sette preesistenti Agenzie provinciali;

considerato che le Commissioni attualmente operanti erano state rinominate nel febbraio 2013, ai sensi della L.R. n. 3/2010, antecedentemente l'entrata in vigore della sopra citata L.R. n. 11/2014, e hanno continuato ad operare alcune presso la sede legale delle nuove ATC ed altre presso le sedi distaccate, in considerazione del fatto che la stessa L.R. n. 3/2010, all'articolo 7, comma 1, prevede che possano operare anche più Commissioni presso la stessa ATC;

preso atto, quindi, che attualmente operano sul territorio regionale nove Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie (una per ciascun ambito provinciale e due presso le precedenti ATC di Novara e di Torino), con un ambito di operatività definito in relazione alle competenze territoriali delle ATC preesistenti al riordino operato con la sopra citata L.R. n. 11/2014;

ritenuto ora necessario, anche al fine di proseguire il citato processo di riordino avviato con la L.R. n. 11/2014, operare una definizione degli ambiti di competenza delle Commissioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2010, definendoli in relazione agli ambiti territoriali su cui operano le nuove ATC, e conseguentemente procedere ad una riduzione numerica delle Commissioni stesse;

ritenuto, altresì, che occorre procedere alla suddetta definizione degli ambiti, cui sottendono ragioni di economicità e di semplificazione amministrativa, prioritariamente alle richieste di designazione dei componenti delle future Commissioni, in vista della loro prossima naturale scadenza;

vista la distribuzione territoriale dei Comuni sede di interventi di edilizia sociale presenti sul territorio regionale e l'entità della domanda conseguente all'emissione dei bandi di concorso, da cui consegue l'opportunità di:

- ridurre da quattro a due le Commissioni operanti nel bacino territoriale dell'ATC del Piemonte Nord, delle quali, anche per contiguità territoriale, una con competenza sulle province di Biella e Vercelli (69 Comuni interessati, per un totale di circa 2.000 domande) e una con competenza sulle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola (56 Comuni interessati, per un totale di circa 2.700 domande);
- ridurre da tre a due le Commissioni operanti nel bacino territoriale dell'ATC del Piemonte Sud, delle quali una con competenza sulle province di Alessandria e Asti (77 Comuni interessati, per un

totale di circa 3.100 domande) e una con competenza sulla provincia di Cuneo (97 Comuni interessati, per un totale di circa 2.800 domande);

evidenziato che l'Assessore regionale alle Politiche sociali, con nota prot. n. 610 dell'11.12.2017, ha informato l'ANCI regionale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e degli inquilini, in quanto soggetti interessati, dell'intenzione di procedere alla ridefinizione degli ambiti delle Commissioni oggetto del presente provvedimento, richiedendo loro di fornire entro 15 giorni eventuali osservazioni al riguardo;

considerato che non sono pervenute osservazioni contrarie da parte dei suddetti soggetti;

vista la L.R. n. 3/2010, articolo 7;

vista la L.R. n. 11/2014;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di definire, i seguenti nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 3/2010:

- Comuni delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola;
- Comuni delle Province di Biella e di Vercelli;
- Comuni delle Province di Alessandria e Asti;
- Comuni della Provincia di Cuneo;

2) in conseguenza di quanto disposto al punto 1, sono individuate le seguenti Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale:

- Commissione del Piemonte Nord-Est, con competenza sul territorio delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord;
- Commissione del Piemonte Nord-Ovest, con competenza sul territorio delle province di Biella e di Vercelli, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord;
- Commissione del Piemonte Sud-Est, con competenza sul territorio delle province di Alessandria e Asti, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud;
- Commissione del Piemonte Sud-Ovest, con competenza sul territorio della provincia di Cuneo, operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud.

Le Commissioni operanti presso l'ATC del Piemonte Centrale, non soggetta ad accorpamento, mantengono l'attuale suddivisione per i rispettivi ambiti territoriali di competenza;

3) l'operatività delle Commissioni, come definite al punto 2, decorre dalla data di rispettiva nomina. Le attuali Commissioni continuano ad operare negli ambiti di rispettiva competenza, fino alla naturale scadenza di ciascuna di esse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)